

Publicato il 09/09/2019

N. 01955/2019 REG.PROV.COLL.  
N. 00396/2019 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia**

**(Sezione Quarta)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 396 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Sterimed S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandataria del costituendo RTI con la società Zephyro S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Mangione e Francesco Baldassarre, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Davide Andrea Azizian, in Milano, Galleria del Corso n. 1;

*contro*

Arca S.p.A. poi divenuta Aria S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Claudia Sala e Stefano Marras, con domicilio eletto presso l'ufficio legale interno, in Milano, via Torquato Taramelli n. 26;

Regione Lombardia, non costituita in giudizio;

ASST Fatebenefratelli Sacco, non costituita in giudizio;

*nei confronti*

Bioh Filtrazione S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Vittoria Luciano e Annalisa Avolio, con domicilio eletto presso il loro studio, in Milano, Viale Gian Galeazzo n. 16;

*Quanto al ricorso introduttivo:*

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia

- della determina ARCA S.p.A. n. 9 del 10/01/2019 (prot. n. 2019.0000410), comunicata a mezzo pec il giorno seguente, nella parte in cui, relativamente alla “gara Arca 2018\_85 per la fornitura del servizio di bonifica e sanificazione ai fini della prevenzione del rischio legionellosi degli Enti sanitari”, ha disposto l'aggiudicazione definitiva alla società Bioh Filtrazione S.r.l. del lotto n. 4 provincia di Milano CIG 745965009E9;
- della comunicazione a mezzo pec prot. n. 2019.0000501 dell'11.01.2019, con cui ARCA S.p.A. ha reso nota l'aggiudicazione a favore della controinteressata;
- dell'operato del seggio di gara e della commissione giudicatrice, ivi inclusi i verbali nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, nella parte in cui non è stata disposta l'esclusione della controinteressata dal lotto n. 4;
- del verbale di gara n. 12 del 20.12.2018, nella parte in cui non è stata disposta l'esclusione dal lotto n. 4 della controinteressata all'esito della verifica sull'anomalia dell'offerta, confermando l'aggiudicazione provvisoria in suo favore;
- di ogni altro atto, ivi inclusi eventuali chiarimenti, con cui la stazione appaltante ha valutato favorevolmente l'offerta della controinteressata;

- per quanto occorrer possa, del disciplinare di gara e in particolare della disposizione di cui al paragrafo 15.2.3 lett. c), ove intesa come clausola escludente solo nell'ipotesi di mancata indicazione dei costi della manodopera e non anche in presenza di un'indicazione incompleta e parziale;

- di tutti gli altri atti presupposti, connessi e conseguenti, ancorché non conosciuti;

per la declaratoria

di inefficacia della convenzione medio tempore eventualmente conclusa;

per la condanna

al risarcimento del danno in forma specifica mediante subentro del RTI ricorrente nel rapporto negoziale scaturente dalla medesima convenzione ovvero, in subordine, per equivalente.

Quanto al ricorso incidentale depositato da Bioh Filtrazione S.r.l. in data 14 marzo 2019:

avverso e per l'annullamento, previa sospensione incidentale dell'efficacia

della determina ARCA S.p.A. n. 9 del 10 gennaio 2019 nella parte in cui la ricorrente principale risulta collocata al secondo posto della graduatoria, nonché degli atti alla stessa preordinati consequenziali e comunque connessi con particolare riferimento ai verbali rassegnati dal seggio di gara e dalla commissione valutatrice nella parte in cui non hanno escluso la ricorrente principale dalla gara.

Quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato da Sterimed S.r.l. in data 18 aprile 2019:

per l'annullamento, previa sospensione di efficacia

- del verbale della seduta riservata n. 13 del 18.03.2019, depositato in giudizio dalla difesa di ARCA S.p.A. in data 19.03.2019, nella parte in cui ha valutato favorevolmente l'offerta presentata dalla controinteressata per il lotto n. 4, confermando il giudizio di non anomali già espresso nel precedente verbale n. 12 e dunque l'utile classificazione ai fini dell'aggiudicazione, anziché disporre l'esclusione;
- per quanto occorrer possa, del disciplinare di gara e in particolare della disposizione di cui al paragrafo 15.2.3 lett. c), ove intesa come clausola escludente solo nell'ipotesi di mancata indicazione dei costi della manodopera e non anche in presenza di un'indicazione incompleta e parziale;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, con specifico riferimento alla richiesta di chiarimenti dell' 11.03.2019 e al pedissequo riscontro fornito dall'aggiudicataria del lotto d'interesse, dai contenuti ignoti.

Visti il ricorso, il ricorso per motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Arca S.p.A. - Aria S.p.A. e di Bioh Filtrazione S.r.l.;

Visto il ricorso incidentale e i relativi allegati depositato da Bioh Filtrazione S.r.l.;

Visti tutti gli atti e i documenti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 luglio 2019 la dott.ssa Alessandra Tagliasacchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO

1. La società ARCA S.p.A. (nelle more del giudizio divenuta ARIA S.p.A.), quale Centrale di committenza della Regione Lombardia, ha indetto una procedura aperta per l'aggiudicazione, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dell'appalto, suddiviso in cinque lotti, del servizio quinquennale di bonifica e sanificazione ai fini della prevenzione del rischio legionellosi, da svolgersi a favore degli Enti del Servizio Sanitario Regionale di cui alla L.R. n. 30/2006 e a favore delle ASP e degli Enti di diritto pubblico di cui alla L.R. n. 1/2003.

2.1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio e con successivo ricorso per motivi aggiunti la società Sterimed S.r.l., in proprio e quale mandataria del costituendo RTI con la società Zephyro S.p.A. (RTI che si è classificato secondo in gara), ha impugnato, chiedendone l'annullamento, previa sospensione cautelare dell'efficacia, l'aggiudicazione del lotto n. 4 a favore della società Bioh Filtrazione S.r.l., unitamente agli atti presupposti e successivi. Alla domanda caducatoria si accompagna la domanda di declaratoria di inefficacia della convenzione nelle more eventualmente stipulata e la domanda di risarcimento del danno, con preferenza al subentro nel contratto rispetto al pagamento dell'equivalente monetario.

2.2. A sua volta la società Bioh Filtrazione S.r.l., pur contestando le tesi contenute nel ricorso principale e nel ricorso per motivi aggiunti, ha impugnato con ricorso incidentale l'ammissione alla gara del RTI con capogruppo la società ricorrente principale e il suo collocamento al secondo posto in graduatoria, chiedendone parimenti l'annullamento.

3. Si è costituita in giudizio la società ARCA S.p.A. - ARIA S.p.A., dapprima con atto di mera forma e successivamente con memorie

difensive, opponendosi tanto al ricorso principale e ai relativi motivi aggiunti, quanto al ricorso incidentale, e concludendo per la reiezione di tutti i mezzi di gravame proposti avverso gli atti di gara.

4. Si è opposta al ricorso incidentale anche la società Sterimed S.r.l., sostenendone l'inammissibilità (rectius: improcedibilità) in parte qua per omessa impugnazione del verbale della seduta del 18.03.2019 della Commissione giudicatrice, che ha confermato la congruità dell'offerta del RTI secondo classificato, nonché l'infondatezza nel merito.

5. Accolta dal Tribunale la domanda cautelare, le parti hanno ulteriormente argomentato le rispettive tesi in successivi scritti difensivi.

6. Alla pubblica udienza dell' 11 luglio 2019 la difesa di Bioh Filtrazione S.r.l. ha eccepito l'inammissibilità del primo motivo di impugnazione dedotto dalla ricorrente principale, per essere l'offerta del RTI secondo classificato affetta dal medesimo vizio. La difesa di parte ricorrente ha dichiarato di non accettare il contraddittorio su una questione nuova.

Al termine della discussione la causa è stata trattenuta in decisione.

## DIRITTO

1.1. Vengono sottoposti al vaglio di legittimità di questo Tribunale amministrativo gli esiti della gara, bandita da ARCA S.p.A. (nelle more divenuta ARIA S.p.A.) nell'interesse degli Enti del Servizio Sanitario Regionale di cui alla L.R. n. 30/2006 e delle ASP e degli Enti di diritto pubblico di cui alla L.R. n. 1/2003, per l'aggiudicazione del lotto n. 4 dell'appalto del servizio quinquennale di bonifica e sanificazione ai fini della prevenzione del rischio legionellosi.

Alla gara hanno partecipato tre concorrenti; di questi due soli hanno superato la soglia minima di punteggio dell'offerta tecnica fissata dalla legge di gara. Prima si è classificata la società Bioh Filtrazione S.r.l., mentre secondo si è classificato il costituendo RTI composto dalle società Sterimed S.r.l. e Zephyro S.p.A..

1.2. Come anticipato nella parte in fatto, gli esiti della gara sono contestati tanto dal RTI secondo classificato, con il ricorso principale (proposto contro l'aggiudicazione dell'appalto a favore della concorrente) e con il ricorso per motivi aggiunti (proposto contro il verbale n. 13 del 18.03.2019, con il quale Commissione giudicatrice ha rinnovato la valutazione di congruità dell'offerta di Bioh Filtrazione S.r.l., giungendo nuovamente a un esito positivo), quanto dalla società prima classificata con il ricorso incidentale (proposto contro l'ammissione dalla gara del RTI con capogruppo la società Sterimed S.r.l. e la sua collocazione al secondo posto in graduatoria).

Il Collegio, stante la presenza di due soli concorrenti in gara, ritiene di muovere dalla disamina delle doglianze avanzate nel ricorso principale e nel relativo ricorso per motivi aggiunti.

2.1.1. Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente principale deduce i vizi di "Violazione e falsa applicazione dell'art. 15.2.3 lett. c) del disciplinare di gara. Violazione e falsa applicazione del combinato disposto dagli artt. 95, comma 10, 97, comma 5, e 23, comma 16, del d.lgs. n. 50/16. Eccesso di potere per carenza istruttoria, difetto di motivazione, disparità di trattamento, irragionevolezza manifesta".

Sostiene la società Sterimed S.r.l. che la società Bioh Filtrazione S.r.l. doveva essere esclusa dalla gara per avere indicato solamente il costo della manodopera tecnica e non anche del personale amministrativo-organizzativo, così come previsto dalla disciplina di gara e dalla

disciplina normativa sugli appalti pubblici. In subordine, la ricorrente principale ritiene che per tale ragione l'offerta della prima classificata non sia congrua, ovvero che vi sia stata una alterazione della par condicio, perché la controinteressata principale è stata premiata per aver offerto un organigramma composto di molte figure professionali, salvo poi conteggiare un ridotto costo per lo stesso.

La controinteressata incidentale sostiene che il costo di tale personale è stato inserito nella voce "costi generali", conformemente a quanto previsto, sia pure per gli appalti di lavori, dall'articolo 32, comma 4, D.P.R. n. 207/2010.

2.1.2. Con il secondo motivo di impugnazione la ricorrente principale deduce i vizi di "Violazione e falsa applicazione del combinato disposto dagli artt. 3 del disciplinare e 5, 5.3 lett. f), e 27 del capitolato tecnico. Incompletezza dell'offerta tecnica dell'aggiudicataria. Eccesso di potere per disparità di trattamento. Difetto di istruttoria. Irragionevolezza manifesta. Sviamento".

Lamenta la società Sterimed S.r.l. che la società Bioh Filtrazione S.r.l. non sia stata esclusa dalla gara, nonostante nella propria offerta non abbia indicato la figura del Capo commessa, che deve essere un ingegnere o un perito chimico con comprovata esperienza almeno quinquennale, così come richiesto dalla legge d gara.

In subordine, la ricorrente principale ritiene che per tale ragione l'offerta della prima classificata doveva quanto meno essere penalizzata nel punteggio premiale.

2.1.3. Con il terzo motivo di impugnazione (primo del ricorso per motivi aggiunti) la ricorrente principale deduce i vizi di "Nullità per carenza di potere. Violazione e falsa applicazione del combinato disposto dagli artt. 97 del d.lgs. n. 50/2016 e 3, 7 e 21 nonies della l.

n. 241/90 e ss.mm.ii.. Violazione del giusto procedimento. Eccesso di potere per integrazione postuma della motivazione del provvedimento impugnato”.

Ritiene la società Sterimed S.r.l. che il verbale n. 13 del 18.03.2019, con cui la Commissione giudicatrice ha rinnovato il giudizio positivo di congruità dell’offerta della società Bioh Filtrazione S.r.l. sia nullo, perché la Commissione giudicatrice è un organo straordinario e temporaneo dell’Amministrazione, i cui poteri si esauriscono con il sopraggiungere dell’aggiudicazione definitiva, la quale ne approva l’operato. L’aggiudicazione definitiva non è stata annullata, nemmeno in autotutela, e pertanto la Commissione avrebbe effettuato il riesame in carenza di potere.

Lamenta, in ogni caso, la ricorrente principale che sarebbero stati violati i principi del giusto procedimento e che il nuovo verbale concretizzerebbe una inammissibile integrazione postuma della motivazione.

2.1.4. Con il quarto motivo di impugnazione (secondo del ricorso per motivi aggiunti) la ricorrente principale deduce i vizi di “Violazione e falsa applicazione dell’art. 15.2.3 lett. c) del disciplinare di gara. Violazione e falsa applicazione del combinato disposto dagli artt. 95, comma 10, 97, comma 5, e 23, comma 16, del d.lgs. n. 50/16. Eccesso di potere per carenza istruttoria, difetto di motivazione, disparità di trattamento, irragionevolezza manifesta”.

Ripropono la società Sterimed S.r.l. il primo motivo del ricorso principale, ritenendo che la nuova valutazione della Commissione giudicatrice non abbia superato le criticità ivi evidenziate. Stigmatizza, in particolare, che il costo del personale tecnico-amministrativo sia stato fatto confluire nella “indistinta” voce Costi

Generali, senza alcuna precisazione in ordine alle ore di utilizzo, al CCNL applicato, ai parametri retributivi minimi riconosciuti, alle mansioni in concreto espletate, all'esatto numero di profili considerati.

2.2.1. Il secondo e il terzo motivo di impugnazione sono infondati.

2.2.2. Quanto al secondo motivo di impugnazione, è ben vero che il Capitolato tecnico (articoli 5, 7 e 27) prevede che l'organigramma dell'appaltatore contempli la posizione del "Capo commessa", ovvero sia «il rappresentante del Fornitore che dirigerà, in stretto coordinamento con la Direzione Tecnica, l'intero processo manutentivo, di cui assumerà tutta la responsabilità tecnica e operativa». Ma è altrettanto vero che il Disciplinare di gara non prescrive affatto l'indicazione nominativa in offerta del soggetto a cui – in caso di aggiudicazione – verrà affidato tale compito. Deve ritenersi, invero, sufficiente che vi sia da parte dell'offerente l'impegno a prevedere siffatta figura, ben potendo l'indicazione nominativa avvenire al momento della consegna del servizio, unitamente alla nomina di un sostituto e alla comunicazione dei recapiti del Capo commessa e del sostituto (v. articolo 27 del Capitolato tecnico).

Dunque, l'offerta dell'aggiudicataria sotto questo profilo non risulta incompleta.

2.2.3. Quanto al terzo motivo di impugnazione va considerato che in linea generale è riconosciuto alla stazione appaltante il potere di annullare in autotutela il provvedimento di aggiudicazione (e non solo la mera proposta di aggiudicazione), sia pure nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 21-nonies L. n. 241/1990 (cfr., C.d.S., Sez. V, sentenza n. 604/2019).

A maggior ragione va riconosciuto all'Amministrazione il potere di disporre una rinnovazione, anche parziale dell'istruttoria. Questo significa che la stazione appaltante può riconvocare la Commissione giudicatrice per specifici approfondimenti istruttori su punti controversi, che possono sia sfociare in una modifica dei provvedimenti assunti, sia non dare avvio ad alcuna riedizione del potere, così come è avvenuto nel caso di specie.

Né, d'altro canto, può ritenersi che il verbale n. 13 del 18.03.2019 costituisca una inammissibile integrazione postuma della motivazione. Vero è, infatti, che l'Amministrazione può sempre integrare con successivi atti procedimentali la motivazione: quel che non è consentito è veicolare tale integrazione nel giudizio attraverso gli atti defensionali (cfr., ex plurimis, T.A.R. Emilia Romagna – Parma, sentenza n. 76/2019).

2.3.1. Sono di contro fondati il primo e il quarto motivo di impugnazione, che possono essere trattati congiuntamente, proponendo entrambi la medesima questione.

2.3.2. Preliminarmente, va rigettata, siccome irrituale, l'eccezione sollevata oralmente dalla difesa della controinteressata principale alla pubblica udienza dell' 11 luglio 2019, per cui anche l'offerta del RTI secondo classificato sarebbe affetto dallo stesso vizio, non avendo esplicitato separatamente tutti i costi della manodopera, ma avendone fatto rifluire una parte in altre voci di costo.

Trattandosi di vizio di legittimità che attiene alla mancata esclusione dalla gara del RTI con capogruppo la società Sterimed S.r.l., esso andava veicolato nel giudizio con lo strumento del ricorso incidentale.

2.3.3. Passando al merito della doglianza dedotta da Sterimed S.r.l. avverso l'aggiudicazione dell'appalto a favore di Bioh Filtrazione S.r.l., va osservato come non sia in contestazione che l'aggiudicataria abbia indicato separatamente in offerta solamente i costi della manodopera tecnica impiegata nella commessa, mentre i costi del personale amministrativo siano stati inseriti nella voce "spese generali".

Senonché, così facendo, l'aggiudicataria ha apertamente violato la disposizione contenuta nel comma 10 dell'articolo 95 del D.Lgs. n. 50/2016, a mente del quale il concorrente nell'offerta economica deve indicare, tra l'altro, i propri costi della manodopera.

Il fatto che una parte di questi costi (segnatamente, quelli del personale amministrativo) sia stata inserita, insieme ad altre voci di costo, in una categoria più generale, equivale a non averli indicati, perché la norma presuppone un'indicazione separata di modo da consentire un controllo da parte della stazione appaltante sul rispetto dei minimi retributivi.

Orbene, sulle conseguenze della violazione del suddetto obbligo dichiarativo fissato ex lege, questa Sezione ha costantemente affermato che i costi della manodopera costituiscono elemento essenziale dell'offerta, in quanto la loro indicazione consente di verificare la salvaguardia dei livelli retributivi minimi dei lavoratori (cfr., T.A.R. Lazio – Roma, Sez. II, sentenza n. 6540/2018); che la mancata quantificazione del costo della manodopera rende incompleta l'offerta, senza che sia possibile attivare il soccorso istruttorio non trattandosi della carenza di meri elementi formali della domanda di partecipazione (cfr., T.A.R. Lombardia – Milano, Sez. IV, sentenza n. 1855/2018); che trattandosi di norma

imperativa, l'articolo 95, comma 10, D.Lgs. n. 50/2016 va a eterointegrare la lex specialis di gara (cfr., T.A.R. Liguria, Sez. I, sentenza n. 299/2018), rendendo vigente e cogente l'obbligo anche ove non espressamente previsto (cfr., T.A.R. Lombardia – Milano, Sez. IV, sentenza n. 2515/2018).

Si tratta di una posizione, perverso, inizialmente non univoca, ma che ha poi trovato l'avallo dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (cfr. ordinanze nn. 1, 2 e 3 del 2019), e, sia pure a determinate condizioni (qui tuttavia non in contestazione), della CGUE (cfr. sentenza n. 309/2019 nella causa C-309/2018).

In conclusione, la società Bioh Filtrazione S.r.l. doveva essere esclusa dalla gara e l'aggiudicazione a suo favore dell'appalto è illegittima.

3.1. Poiché, come ricordato in precedenza, sono due soli i concorrenti che si sono disputati l'aggiudicazione dell'appalto, il Collegio passa ora all'esame del ricorso incidentale, con la precisazione che saranno vagliate solamente le censure immediatamente escludenti, non avendo più la ricorrente incidentale, in virtù dell'accoglimento del ricorso principale, la legittimazione a far valere doglianze di diversa natura.

3.2. Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di improcedibilità del ricorso incidentale, sollevata dalla difesa di Sterimed S.r.l. in relazione alla mancata impugnazione del verbale della Commissione giudicatrice n. 13 del 18.03.2019. Detto verbale costituisce, infatti, un mero atto endoprocedimentale, che, tuttavia, non è sfociato in un nuovo atto provvedimentale, e dunque non necessitava di autonoma impugnazione, rimanendo la lesione della posizione giuridica tutelata legata agli atti originariamente impugnati.

3.3.1. Passando alla disamina del ricorso incidentale, con il primo motivo di impugnazione la società Bioh Filtrazione S.r.l. deduce i vizi di “Violazione e falsa applicazione della lex specialis di gara. Violazione del principio di par condicio”, lamentando che il RTI controinteressato non sia stato escluso dalla gara nonostante il modello di dichiarazione e la documentazione tecnica allegata alla relativa offerta fossero prive della necessaria sottoscrizione in forma digitale.

La doglianza è infondata.

ARCA S.p.A. e Sterimed S.r.l. hanno allegato e documentato in giudizio che gli originali telematici erano sottoscritti digitalmente, mentre a non essere firmata era solamente la copia fornita alla ricorrente in sede di accesso agli atti.

3.3.2. Con il secondo motivo di impugnazione la società Bioh Filtrazione S.r.l. deduce il vizio di “Violazione della lex specialis di gara”, sostenendo che l’offerta del RTI controinteressato incidentale sarebbe incompleta sia con riferimento ai filtri da installare nei punti terminali degli impianti idrici degli Ospedali ricompresi nel lotto n. 4, sia con riferimento all’attività di disinfezione delle torri evaporative.

La doglianza è infondata in entrambi i profili in cui si articola.

Risulta, invero, documentalmente che a eccezione dell’ASST Niguarda per la quale la fornitura e sostituzione dei filtri terminali era incondizionata, per gli altri presidi Ospedalieri la prestazione andava resa solamente al superamento di una soglia del valore della legionella prefissata dal Capitolato tecnico (punti 10.19 e 10.2) e così è stato previsto nel progetto tecnico del RTI Sterimed (pp. 26, 30, 32).

Del pari, le torri evaporative sono considerate – seppure in forma estremamente sintetica nella relazione tecnica – tra gli impianti oggetto dell'intervento con biocida, sicché anche sotto questo profilo l'offerta del RTI controinteressato incidentale non risulta incompleta.

3.3.3. Con il terzo motivo di impugnazione la società Bioh Filtrazione S.r.l. deduce i vizi di “Violazione dell'art. 97, dLgs 50/2016. Difetto di istruttoria”, in relazione alla verifica di congruità dell'offerta del RTI secondo classificato. Secondo la ricorrente la stazione appaltante non si sarebbe avveduta che l'offerta del RTI controinteressato incidentale si mantiene in positivo solamente grazie alle prestazioni extra-canone che però sono eventuali, e che comunque molte voci di costo sono state sottostimate dall'offerente. Come anticipato al punto 3.1. e come già osservato dal Collegio in sede cautelare, la doglianza non ha effetto immediatamente escludente, comportando semmai una riedizione del potere da parte della stazione appaltante (non diversamente da quanto già deciso dalla Sezione in analogo contenzioso tra le stesse parti con la sentenza n. 1019/2019).

Pertanto, la doglianza non è suscettibile di essere deliberata da questo Giudice.

4.1. In conclusione, il ricorso principale e il ricorso per motivi aggiunti sono fondati quanto al primo e al quarto motivo di impugnazione e vengono accolti.

Per l'effetto, gli atti impugnati sono annullati. Non si fa luogo a declaratoria di inefficacia del contratto, che non consta essere stato sottoscritto e non si fa luogo all'aggiudicazione dell'appalto a favore del RTI ricorrente principale, spettando alla stazione appaltante

riattivare il procedimento e nei limiti della discrezionalità residua provvedere all'aggiudicazione.

4.2. Il ricorso incidentale è infondato e viene respinto.

4.3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso principale, sul ricorso per motivi aggiunti al ricorso principale, e sul ricorso incidentale, come in epigrafe proposti, così statuisce:

- a) accoglie, nei termini di cui in motivazione, il ricorso principale e il ricorso per motivi aggiunti, e per l'effetto annulla gli atti impugnati;
- b) rigetta il ricorso incidentale;
- c) condanna la società Aria S.p.A. (già Arca S.p.A.) e la società Bioh Filtrazione S.r.l., in solido tra loro, a rifondere alla società Sterimed S.r.l. le spese di giudizio, che liquida in complessivi Euro 5.000,00, oltre ad accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Angelo Gabbricci, Presidente

Oscar Marongiu, Primo Referendario

Alessandra Tagliasacchi, Primo Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Alessandra Tagliasacchi**

**IL PRESIDENTE**  
**Angelo Gabbricci**

## IL SEGRETARIO